

CONTRIBUTO UNIFICATO

Le regole

di Francesco Buetto

Come è noto, con il comma 6, dell'articolo 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato introdotto nel processo tributario il contributo unificato, già vigente nell'ambito del processo civile e amministrativo, modificando, quindi, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, al fine di consentirne l'applicazione ai ricorsi e agli altri atti del processo tributario (ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Il nuovo art. 9 del TUSG ha previsto che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario, commisurato al valore della controversia, facendo venir meno l'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario.

Il contributo unificato si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 7 luglio 2011.

Analizziamo, quindi, le istruzioni fornite con la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

Ambito di applicazione

Il contributo unificato, nel processo tributario, si applica, ai "*ricorsi notificati*" ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 alla data del 7 luglio 2011.

Per "*ricorsi notificati*" devono intendersi tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione.

Per “processo” si intende, ai sensi della lettera o dell’articolo 3 del TUSG, “*qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale*”.

Ne consegue, pertanto, che risultano soggetti al contributo unificato gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo.

Presupposto oggettivo

Sono soggetti al contributo unificato gli atti e provvedimenti del processo tributario non soggetti all’imposta di bollo.

Gli atti e provvedimenti del processo tributario sono “... *tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali*” al procedimento giurisdizionale tributario.

Nel processo tributario sono “*atti processuali*” quelli che introducono un nuovo giudizio di primo grado o di impugnazione innanzi alle Commissioni provinciali o regionali (ricorso, appello, riassunzione) e quelli che introducono nuove e autonome domande nell’ambito del processo già in corso (motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio, appello incidentale).

In forza di quanto indicato dalla circolare in esame, possono configurarsi come:

- “*antecedenti*” gli atti che oltre ad essere caratterizzati da una precedenza cronologica rispetto alla fase giurisdizionale, sono connessi a quest’ultima in termini di funzionalità o di necessità;
- “*necessari*” quegli atti che costituiscono i presupposti indispensabili all’instaurazione del procedimento giurisdizionale;
- “*funzionali*” quegli atti e provvedimenti che sono teologicamente collegati alla fase giurisdizionale senza tuttavia costituirne un presupposto di procedibilità.

Atti e provvedimenti soggetti al Contributo unificato

E' dovuto il contributo unificato per i ricorsi principale e incidentale proposti innanzi alle Commissioni tributarie.

Sulla base dei principi contenuti negli articoli 13 e 18 del TUSG, il contributo unificato è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:

- a)** ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992;
- b)** appello incidentale di cui all'art. 54, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992;
- c)** riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all'art. 63, c. 2, del D.Lgs. n. 546/92;
- d)** istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992;
- e)** opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
- f)** ricorso in ottemperanza di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 546/92;
- g)** motivi aggiunti di cui all'art. 24, c. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio;
- h)** reclamo con o senza proposta di mediazione di cui all'art. 17-bis c. 1, aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992 dall'art. 39, c. 9, del decreto legge n. 98/2011, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso;
- i)** riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
- l)** atti di intervento di cui all'art. 14, c. 3, del D.Lgs. n. 546/92;
- m)** istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997;
- n)** reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.

Atti e provvedimenti non soggetti al Contributo unificato

Il contributo unificato non è, invece, dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:

- a)** istanza di sospensione di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, anche nel caso in cui la stessa sia proposta con atto separato, sia antecedente che successivo alla proposizione del ricorso principale;
- b)** istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione;
- c)** istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo. Tale procedimento non può, infatti, incidere sul contenuto della decisione;
- d)** riassunzione del processo dichiarato sospeso od interrotto nei casi previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del CU è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo;
- e)** riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto il CU è stato già assolto presso l'Ufficio di segreteria dichiarata incompetente dal giudice;
- f)** istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il CU va corrisposto nell'ambito del giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione;
- g)** motivi aggiunti di cui all'art. 24, c. 4, del D.Lgs. n. 546/92, nel caso in cui detta produzione si configuri quale proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario;
- h)** reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

- i) relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all'art. 7, c. 2, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto rientrante tra gli atti funzionali e necessari al procedimento giurisdizionale per il quale il CU è stato già assolto;
- l) chiamata in causa del terzo di cui all'art. 23, c. 3, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale è stato già assolto il relativo CU.

Presupposto soggettivo

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo grado e nell'appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l'Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, indipendentemente dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo.

Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuto, di regola, il ricorrente.

Nel giudizio d'appello di cui all'articolo 53, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto od in parte nel giudizio di primo grado. Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi.

Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento del CU risulta essere la parte resistente.

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, disciplinate dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 39, c. 9, del decreto legge n. 98/2011, nel quale l'ammissibilità del ricorso è condizionata all'obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo.

Nel giudizio di rinvio di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta la parte proponente la riassunzione.

Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuta la parte proponente i relativi giudizi.

E' esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte (intimata o appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione competente, nei trenta giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell'appello, qualora il ricorrente o l'appellante non si costituiscono tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d'inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale, ai sensi degli artt. 22 e 53, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Misura del contributo unificato

Secondo il nuovo comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG, per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a)** euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b)** euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c)** euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d)** euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e)** euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f)** euro 1.500,00 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari a 120,00 euro, per effetto della modifica apportata dalla cd. Manovra di ferragosto, e quindi per i ricorsi notificati a decorrere dal 17 settembre 2011.

Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari ad euro 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore, atteso che detto valore può considerarsi pari a zero.

Maggiorazione del contributo unificato

Nel processo tributario, il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso.

La maggiorazione va applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo.

La mancata indicazione della PEC e del codice fiscale può essere sanata tempestivamente dalla parte - previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della Commissione tributaria competente - con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti.

Il ricorrente che sta in giudizio personalmente e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC, non si applica la sanzione dell'aumento del cinquanta per cento del CU; diversamente, detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale.

Dichiarazione del valore della lite

Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

La disposizione fa obbligo alle parti ricorrenti in primo grado ed in appello ed a tutte le altre parti tenute al versamento del contributo di dichiarare il valore della lite nella redazione delle conclusioni del ricorso, indipendentemente dal valore dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo da presentare unitamente al ricorso.

Analogo obbligo sussiste nei confronti dell'Amministrazione pubblica e dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (cd. "gratuito patrocinio"), nell'ipotesi dell'art. 11 del TUSG, che prevede la prenotazione a debito del contributo unificato e delle altre imposte e spese a suo carico.

In base a quanto disposto dall'art. 12, c. 5, p. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per *"valore della lite tributaria"*, *"... si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste"*.

Nell'ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il CU pari a 1.500,00 euro, per effetto della Manovra di ferragosto, e quindi, anche in questa ipotesi, dal 17 settembre 2011.

Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato.

Le controversie inerenti le operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell'estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane ed attribuzione della rendita catastale), si configurano di valore indeterminabile.

Ulteriore ipotesi di valore indeterminabile della controversia, è identificabile nell'impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Sarà compito delle Segreterie verificare il valore della controversia al fine di stabilire l'importo del contributo unificato a carico della parte obbligata al versamento e provvedere al recupero del contributo stesso.

Nel giudizio di primo grado, il valore della lite dovrà essere determinato con riferimento all'ammontare del tributo oggetto del ricorso principale. Qualora l'atto impugnato contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di cui si chiede l'annullamento.

Per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia si identifica col contenuto della sentenza. Qualora la sentenza abbia accolto o respinto in toto il ricorso in primo grado, il valore della lite in appello sarà pari a quello determinato in primo grado. Qualora la sentenza abbia accolto parzialmente il ricorso e riformato in parte l'atto impugnato, il valore della controversia cui commisurare il CU sarà pari a quello determinato nella sentenza appellata. Nell'appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell'appello stesso.

Pagamento del CU

Il pagamento del contributo unificato è effettuato mediante versamento presso:

- gli agenti della riscossione, utilizzando il modello F23;
- gli uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per provincia;
- le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (i.e. tabaccai).

La ricevuta del versamento deve contenere i seguenti dati:

- a) l'ufficio giudiziario adito;
- b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
- c) le generalità delle altre parti.

Se la parte obbligata al pagamento del CU decide di versare il contributo presso le rivendite di genere di monopolio, ha l'onere di apporre l'apposito contrassegno nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Le Segreterie sono tenute a verificare che nel fascicolo d'ufficio sia inserita, in originale, la prova dell'avvenuto versamento.

Prenotazione a debito del contributo unificato

Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico.

Sono Amministrazioni dello Stato i Ministeri centrali ed i loro Uffici periferici; agli stessi sono equiparati le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) di cui al D.Lgs. n. 300/1999, cui è demandata la gestione di tributi erariali.

Si rileva che le Amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati che siano parti del processo tributario in qualità di resistenti e di ricorrenti, nei diversi gradi di giudizio, sono comunque obbligati a dichiarare, nelle conclusioni del ricorso, il valore della lite ai fini del contributo unificato e a indicare, altresì, la norma di legge che li ammette alla prenotazione a debito in esame.

La prenotazione a debito del contributo unificato opera anche nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La prenotazione a debito del contributo unificato si effettua mediante la compilazione di un apposito modello, che dovrà essere acquisito al fascicolo processuale, e del registro generale delle medesime spese.

Procedure di riscossione

L'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

Pertanto, spetta alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le quali è stato depositato l'atto:

- il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o insufficiente, ovvero quello derivante dall'applicazione della maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 13 del TUSG, mediante comunicazione dell'invito al pagamento;
- l'irrogazione e l'intimazione al pagamento della sanzione;
- il calcolo degli interessi e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di

domicilio, è depositato presso l'ufficio. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

La Segreteria della Commissione tributaria, entro trenta giorni dal deposito del ricorso od altro atto processuale, notifica al debitore, ai sensi dell'articolo 137 c.p.c. o mediante altro mezzo di comunicazione equivalente, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del TUSG, nonché all'iscrizione a ruolo del CU dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell'atto.

L'invito di cui al comma 2 dell'articolo 248, è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'Ufficio di Segreteria.

In conformità all'art. 7 della legge n. 212/2000, l'invito stesso deve contenere la motivazione della richiesta del pagamento del contributo unificato, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

Il debitore deve depositare presso la Segreteria la ricevuta del versamento effettuato, utilizzando il modello F23, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento (il codice tributo da indicare il "750T" "contributo unificato – D.P.R. n. 115/2002 – a seguito di invito al pagamento da parte dell'ufficio giudiziario").

Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento del CU, unitamente agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data di deposito dell'atto assoggettato a CU.

In tal caso il codice tributo da inserire nel modello F23 è il seguente:

-“941T” “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali inclusi gli interessi”.

Irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione

Per la riscossione del contributo unificato omesso od insufficiente, è prevista l'applicazione degli interessi al saggio legale sull'importo iscritto a ruolo, nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta, così come prescritto dall'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di imposta di registro.

L'entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 7 e 16, c. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del CU, nelle seguenti percentuali:

- 33% dell'importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito al pagamento ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;
- 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno ovvero non venga effettuato.

L'irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento, con l'indicazione della misura della sanzione applicata in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento del CU.

L'ufficio competente all'espletamento della procedura di cui sopra, è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del CU.

Decorsi inutilmente i termini per l'adempimento (30 giorni), che devono essere calcolati dal giorno dell'avvenuta notifica dell'invito al pagamento, e a cui devono aggiungersi ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento, il predetto Ufficio procede all'iscrizione a ruolo della sanzione. Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il seguente codice: - "699T" "Sanzione - art. 16, c.1-bis, DPR n. 115/2002".

Riscossione coattiva del CU e delle spese prenotate a debito

Per quanto concerne la riscossione coattiva del CU, per la parte privata, qualora il debitore non provveda al pagamento entro il termine stabilito nell'invito al pagamento, l'ufficio di segreteria, presso cui è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del CU, procederà coattivamente, mediante iscrizione a ruolo, al recupero del CU e dei relativi interessi legali.

Le spese prenotate a debito ed anticipate dall'erario sono recuperate mediante iscrizione a ruolo dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Rimborso del contributo unificato

La procedura di rimborso del contributo unificato (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento, duplicazione dei versamenti, versamento al quale non ha fatto seguito il deposito del ricorso) è contenuta nella circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 della Ragioneria Generale dello Stato, alla quale si rinvia. Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo di apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

25 settembre 2011

Francesco Buetto